

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

Provincia di Caserta

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

SOMMARIO

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Articolo 1 Oggetto del regolamento
- Articolo 2 Luogo delle adunanze consiliari
- Articolo 3 Funzioni rappresentative
- Articolo 4 Prima seduta del Consiglio
- Articolo 5 Presidenza del Consiglio comunale
- Articolo 6 Attribuzioni compiti e poteri del Presidente del Consiglio comunale

CAPO II

GRUPPI CONSILIARI – COMMISSIONI CONSILIARI – RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

- Articolo 7 Costituzione dei gruppi consiliari
- Articolo 8 Conferenza dei capigruppo
- Articolo 9 Commissioni consiliari
- Articolo 10 Nomina e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del Comune

CAPO III

DIRITTO DI INFORMAZIONE

- Articolo 11 Diritto di informazione dei Consiglieri comunali
- Articolo 12 Rilascio di copia delle deliberazioni
- Articolo 13 Limiti all'esercizio del diritto dei Consiglieri

CAPO IV

DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

- Articolo 14 Diritto d'iniziativa
- Articolo 15 Diritto di presentare interpellanze
- Articolo 16 Diritto di presentare interrogazioni
- Articolo 16 b Interrogazioni a risposta immediata "Question Time"
- Articolo 17 Interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta
- Articolo 18 Limite dello svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze
- Articolo 19 Diritto di presentare mozioni
- Articolo 20 Ordini del giorno
- Articolo 21 Emendamenti

CAPO V

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO – ORDINE DEL GIORNO

- Articolo 22 Convocazione del Consiglio comunale
- Articolo 23 Distinzione delle sedute
- Articolo 24 Avviso di convocazione – modalità e termini
- Articolo 25 Ordine del giorno

- Articolo 26 Deposito degli atti per la consultazione
Articolo 27 Registrazioni audiovisive

CAPO VI

PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

- Articolo 28 Disciplina delle adunanze
Articolo 29 Persone ammesse nella sala delle adunanze
Articolo 30 Segreteria dell'adunanza
Articolo 31 Scrutatori – nomina – funzioni

CAPO VII

DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Articolo 32 Dei posti e degli interventi
Articolo 33 Ordine dei lavori – sedute deserte – verifica numero legale
Articolo 34 Inizio dei lavori
Articolo 35 Comportamento dei Consiglieri
Articolo 36 Esercizio del mandato elettivo – decadenza
Articolo 37 Fatto personale
Articolo 38 Pregiudiziali e sospensive
Articolo 39 Partecipazione dell'Assessore non Consigliere
Articolo 40 Adunanze consiliari aperte

CAPO VIII

DELLA VOTAZIONE E DELLA DISCUSSIONE

- Articolo 41 Sistemi di votazione e computo della maggioranza - immediata eseguibilità delle deliberazioni
Articolo 42 Discussione - norme generali – svolgimento e durata degli interventi, dichiarazione di voto
Articolo 43 Chiusura della seduta – mancato esaurimento dell'ordine del giorno
Articolo 44 Mozioni d'ordine

CAPO IX

DEI VERBALI DELLE SEDUTE

- Articolo 45 Verbali delle sedute – contenuto e firma
Articolo 46 Comunicazione delle decisioni del Consiglio

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 47 Interpretazione del regolamento
Articolo 48 Diffusione del regolamento

Articolo 49 Casi non previsti nel presente regolamento – rinvio dinamico
Articolo 50 Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello Statuto ed in relazione al disposto dell'art. 38, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2 – Luogo delle adunanze consiliari.

1. Le adunanze del Consiglio comunale si tengono, di regola, presso la sede comunale nella sala all'uopo destinata come da convocazione.
2. In casi eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede. Il luogo di riunione non potrà, comunque, essere fissato fuori del territorio comunale.

Art. 3 - Funzioni rappresentative.

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale, nonché a quelle cui l'amministrazione comunale aderisce.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.
3. La delegazione viene costituita dal Sindaco, sentiti i capigruppo.

Art. 4 – Prima seduta del Consiglio.

1. La prima seduta del Consiglio comunale dopo le elezioni è convocata e presieduta dal Sindaco. Deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. Prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, l'assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco, ed all'elezione del Presidente. Il Presidente entra immediatamente nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 5 - Presidenza del Consiglio comunale.

1. Il Consiglio comunale è presieduto da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio, con le modalità previste dall'art. 15 bis dello Statuto.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto; può essere revocato prima della scadenza del mandato con il voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Nella seduta successiva, il Consiglio procede alla nomina del sostituto, con precedenza su qualsiasi altro argomento iscritto all'ordine del giorno, con le modalità previste dall'art. 15 bis dello Statuto.
3. Il consigliere comunale, non assessore, che ha riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, il maggiore di età, sostituisce, a tutti gli effetti, il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco.

Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.

4. Al Presidente è fatto divieto di assumere o esercitare ogni altra funzione o incarico in organismi o enti esterni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza del Comune, che non gli compete per effetto della carica rivestita.

Art. 6 – Attribuzioni compiti e poteri del Presidente del Consiglio comunale.

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto. Esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
2. Convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori.
3. Decide sulla ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio.
4. Provvede al funzionamento dell'assemblea e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento.
5. Concede la facoltà di parlare, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
6. Sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario comunale.
7. Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo.
8. Insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento.
9. Assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
10. Esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Ente.

CAPO II

GRUPPI CONSILIARI - COMMISSIONI CONSILIARI - RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

Art. 7 – Costituzione dei gruppi consiliari.

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppo con le modalità previste dall'art. 20 dello Statuto.

Art. 8 - Conferenza dei capigruppo.

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2. La conferenza dei capigruppo esercita le funzioni ad essa attribuite dallo Statuto ed è convocata con le modalità previste dall'art. 21 dello Statuto.

Art. 9 - Commissioni consiliari.

1. Il Consiglio comunale, per l'esercizio delle proprie funzioni, si articola in Commissioni consiliari permanenti così come previste e regolamentate dall'art. 18 dello statuto.

Art. 10 - Nomina e designazione di Consiglieri comunali e di rappresentanti del Comune.

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, trova applicazione l'art. 50, comma 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ai sensi del disposto dell'art. 42, comma 2, lettera m), del T.U. n. 267/2000.
3. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso lo stesso ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
4. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i Consiglieri di maggioranza e di minoranza

CAPO III

DIRITTO DI INFORMAZIONE

Art. 11 - Diritto di informazione dei Consiglieri comunali.

1. I Consiglieri comunali in carica hanno diritto:
 - a) di prendere visione di atti e documenti, dei provvedimenti adottati dagli organi elettivi del Comune e degli atti preparatori in essi richiamati;
 - b) di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;
 - c) di ottenere copia di atti e documenti di archivio, nonché delle deliberazioni, determine e regolamenti comunali.
2. I Consiglieri comunali che per l'esercizio del mandato abbisognino di copie di atti, documenti e provvedimenti formulano richiesta scritta o a mezzo pec al dirigente di area competente per materia.
3. Tutti gli atti di cui ai punti 1 e 2 devono essere rilasciati tempestivamente compatibilmente con le esigenze di servizio, nonché con la natura dell'atto richiesto.
4. Le copie rilasciate non sono assoggettabili all'imposta di bollo, né a qualsiasi altro diritto o rimborso di spesa.
5. I consiglieri hanno diritto altresì di ottenere copia di tutti gli atti e documenti predetti a mezzo pec.
6. A ciascun consigliere viene assegnato, limitatamente alla durata della consiliatura e comunque fino alla cessazione della carica di consigliere, un indirizzo di posta elettronica certificata.

Art. 12 – Rilascio di copia delle deliberazioni.

1. I Consiglieri comunali, in casi eccezionali e d'urgenza, possono ottenere copia integrale di tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta anche prima che le stesse siano divenute esecutive.
2. In relazione al disposto dell'art. 125 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, copia delle deliberazioni della Giunta comunale dovrà essere trasmessa a mezzo PEC, o in mancanza con altra modalità, ai capigruppo consiliari ed in ogni caso sarà messa a disposizione di tutti i Consiglieri in forma cartacea contestualmente alla trasmissione ai capigruppo consiliari.

Art. 13 – Limiti all'esercizio del diritto dei Consiglieri.

1. Il diritto dei Consiglieri è esercitato con i limiti ed i vincoli previsti dalle leggi e regolamenti vigenti, specialmente per quanto attiene all'obbligo del segreto d'ufficio.

CAPO IV

DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 14 - Diritto d'iniziativa.

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di interesse della comunità locale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. Ogni Consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del Comune.
3. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.
4. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono discusse all'inizio di ciascuna seduta consiliare o in sedute distinte da quelle destinate alla trattazione degli argomenti di natura amministrativa e di bilancio o argomenti ad esso connessi.
5. Ai sensi dell'art. 43, comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, ogni Consigliere ha altresì diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo.

Art. 15 - Diritto di presentare interpellanze.

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco o degli Assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.

Art. 16 - Diritto di presentare interrogazioni.

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta da uno o più Consiglieri al Sindaco o a un Assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
3. Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta orale.
4. Il Sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2:
 - a) se deve essere data risposta scritta, risponde all'interrogazione entro trenta giorni dal ricevimento;
 - b) se deve essere data risposta orale, chiede al Presidente del Consiglio che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile convocata dopo la sua presentazione.
5. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile il Sindaco, con provvedimento motivato, entro quindici giorni, ne comunica il diniego. È fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione sottoscritta da almeno due Consiglieri.
6. Per la trattazione dell'interrogazione in Consiglio dovranno essere osservate le seguenti

modalità e tempi:

- a) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione;
 - b) l'interrogante illustra l'interrogazione. Indipendentemente dal numero dei firmatari l'interrogazione è illustrata solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a cinque minuti.
 - c) il Sindaco o l'Assessore hanno l'obbligo di rispondere. La risposta non può avere durata superiore a cinque minuti.
 - d) l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto e ha diritto di replicare con esclusivo riferimento all'oggetto dell'interrogazione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Indipendentemente dal numero dei firmatari il diritto di replica spetta solo al Consigliere che ha illustrato l'interrogazione, o ad uno degli altri firmatari.
 - e) Il sindaco o l'assessore che ha fornito risposta ha la possibilità di fornire ulteriori precisazioni in merito.
7. Ciascun gruppo consiliare può presentare al massimo due interrogazioni per ogni consiglio comunale.

Art. 16 bis - Interrogazioni a risposta immediata "Question Time".

1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo presso la casa comunale una volta al mese, di norma alle ore 12.00, il giovedì della prima settimana di ciascun mese. Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono il Sindaco o il Vice Sindaco e l'Assessore o gli Assessori competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate.
2. Entro le ore dodici del quinto giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un consigliere per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del capogruppo al quale appartiene.
3. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualità politica. Quando sia richiesto che la risposta venga resa dal Sindaco, l'argomento delle interrogazioni presentate deve rientrare nelle materie non rientranti in alcuna delega assessoriale. Negli altri casi, il Presidente del Consiglio invita a rispondere l'Assessore o gli Assessori competenti per le materie sulle quali verta il maggior numero di interrogazioni presentate.
4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di cinque minuti. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante dell'esecutivo, per non più di cinque minuti. Successivamente, l'interrogante o altro consigliere del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di tre minuti.
5. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.
6. Le interrogazioni di cui al presente articolo possono essere presentate anche in Commissione su argomento rientrante nell'ambito di rispettiva competenza. In tal caso i poteri del Presidente del Consiglio sono esercitati dal Presidente della Commissione e l'intervento del Sindaco non è mai obbligatorio.

Art. 17 –Interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta.

1. Se su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, sono state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il Presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti a parlare nella discussione

congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che abbiano partecipato alla discussione.

2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo adeguati, fissati dal Presidente, eventualmente sentiti i Capigruppo consiliari.

Art. 18 – Proposizione e limite dello svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze

1. Ciascun gruppo consiliare potrà presentare al massimo due interrogazioni e due interpellanze per consiglio comunale.
2. Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze non potrà occupare, di norma, più di un'ora e mezzo per seduta.
3. Entro il limite del suddetto tempo, nessun consigliere potrà svolgere nella stessa seduta una seconda interpellanza, sino a che non sia esaurito lo svolgimento di tutte quelle in precedenza presentate dagli altri consiglieri.

Art. 19 – Diritto di presentare mozioni.

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri, diretto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio e sono poste, secondo l'ordine della loro presentazione, all'ordine del giorno della prima seduta consiliare convocata dopo la loro presentazione. Questa deve aver luogo entro 20 giorni quando sia sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune e contenga la domanda di convocazione del Consiglio.
3. Indipendentemente dal numero dei firmatari la mozione è illustrata solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a dieci minuti. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti, il Sindaco, l'Assessore competente per materia, un Consigliere per ogni gruppo. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti. Non sono consentiti altri interventi oltre quelli per dichiarazione di voto.

Art. 20 – Ordini del giorno.

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione scritta di un giudizio o di una valutazione relativi a fatti o questioni di interesse locale o generale, inerenti a problemi politici, economici e sociali di carattere generale o attinenti a provvedimenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Il Consigliere proponente dà lettura dell'ordine del giorno e lo illustra ai presenti nel tempo limite di cinque minuti.
3. Ogni Consigliere può intervenire una sola volta, al fine di precisare la propria posizione, nel tempo limite di tre minuti. A conclusione del dibattito si procede alla votazione conclusiva.

Art. 21 – Emendamenti.

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte agli ordini del giorno.
Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione depositata agli atti del Consiglio comunale. Gli emendamenti sono presentati in forma scritta al Presidente del Consiglio

comunale, almeno tre giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, nel caso di sessioni ordinarie, due giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nel caso di sessioni straordinarie, e prima della riunione in caso di convocazione per eccezionale urgenza e di integrazione dell'ordine del giorno in modo da consentire la relativa istruttoria. Quanto precede per consentire l'acquisizione, in tempo utile, dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile nonché, ove necessario il parere dell'Organo di revisione contabile. Ai predetti fini gli emendamenti pervenuti sono subito trasmessi al Responsabile dell'Area interessata che ne cura l'urgente istruttoria. Il testo dell'emendamento, corredato dei prescritti pareri, viene poi inserito nel fascicolo delle proposte di deliberazione cui si riferisce. Sono fatti salvi i termini e le modalità di presentazione di emendamenti agli schemi del Bilancio di previsione stabiliti dal vigente Regolamento di contabilità.

2. Ciascun consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in cui la discussione è chiusa.
3. Emendamenti di limitata entità, per i quali non è necessario acquisire preventivamente i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, possono essere presentati, in forma scritta, al Presidente del Consiglio nel corso della seduta.
4. Gli emendamenti sono posti in votazione prima della proposta principale nel seguente ordine:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi, a cominciare da quelli che più si allontanano dalla proposta,
 - emendamenti aggiuntivi.
5. Il Presidente mette quindi in votazione gli emendamenti e da ultimo la proposta di deliberazione con gli emendamenti eventualmente accolti.

CAPO V

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL GIORNO

Art. 22 - Convocazione del Consiglio comunale.

1. Fatta salva la procedura fissata dalla legge per la prima seduta consiliare dopo le elezioni, la convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente del Consiglio.
2. La convocazione è effettuata tramite posta elettronica certificata e, in mancanza, tramite avvisi scritti, da notificare a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune. Ai predetti fini tutti i Consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio del Comune di Santa Maria a Vico. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno recapitati tutti gli atti relativi alla detta carica.
3. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - l'organo cui si deve l'iniziativa;
 - il giorno e l'ora dell'adunanza;
 - l'orario eventuale delle sospensioni e riprese dei lavori;
 - l'elenco degli argomenti da trattare.
4. L'avviso deve prevedere anche una seconda convocazione, in caso di seduta deserta, da tenersi almeno un giorno dopo la prima tenendo conto dei tempi necessari per eventuali notifiche dei nuovi avvisi. In tal caso il nuovo avviso sarà consegnato ai soli Consiglieri assenti alla prima convocazione.
5. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è già stata effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui ai precedenti commi e deve essere effettuata almeno ventiquattro ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
6. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
7. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, a cura della segreteria comunale, è inviato al Sindaco, all'assessore esterno eventualmente designato, al Prefetto, al Comando di Polizia Locale, al Comando della locale stazione dei Carabinieri ed all'occorrenza ai Responsabili di Settori interessati ed all'Organo di Revisione.
8. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Ai fini del computo del quorum di un quinto dei Consiglieri, l'importo che si ottiene deve essere arrotondato per eccesso.

Art. 23 - Distinzione delle sedute.

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sedute ordinarie, straordinarie, urgenti, di prima convocazione, di seconda convocazione, pubbliche e segrete.
2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute consiliari nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione,

straordinarie tutte le altre e quando la convocazione sia richiesta da almeno un quinto dei Consiglieri in carica.

3. Le sedute urgenti sono quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria.
4. In ogni caso, l'ordine del giorno delle sedute urgenti non potrà comprendere argomenti mancanti del detto requisito.

Nelle sedute di prima e seconda convocazione il Consiglio non può deliberare se non intervengono almeno nove dei Consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco. Di norma, le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. L'adunanza si tiene in modo segreto quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

5. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione.

Art. 24 - Avviso di convocazione - Modalità e termini.

1. L'avviso di convocazione è trasmesso a mezzo pec ovvero, in caso di avviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale al domicilio dei Consiglieri nei seguenti termini:
 - a) per le sessioni ordinarie, almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la seduta;
 - b) per le sessioni straordinarie, almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per la seduta.
2. In caso d'eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con avviso notificato almeno ventiquattro ore prima della riunione. Per gli argomenti aggiuntivi l'integrazione dell'ordine del giorno deve essere effettuata almeno ventiquattro ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
3. L'eventuale notifica in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.

Art. 25 - Ordine del giorno.

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli argomenti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio ed è redatto dal Presidente del Consiglio in modo che i Consiglieri possano ben conoscere preventivamente i detti argomenti.
2. Hanno la precedenza:
 - 1 - le comunicazioni del Sindaco;
 - 2 - le mozioni;
 - 3 - le interrogazioni;
 - 4 - le interpellanze;
 - 5 - le proposte delle autorità governative;
 - 6 - le proposte dell'autorità regionale;
 - 7 - le questioni attinenti gli organi istituzionali;
 - 8 - le proposte del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri comunali;
 - 9 - tematiche da discutere in seduta segreta.

3. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta del Presidente del Consiglio Comunale, di qualunque membro del Consiglio e con l'assenso dell'assemblea.

Art. 26 - Deposito degli atti per la consultazione.

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai pareri di cui all'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, ad esclusione degli atti che costituiscono mero indirizzo, corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'ufficio di segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nei seguenti termini:
 - almeno tre giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie;
 - almeno due giorni prima della seduta nel caso di sessioni straordinarie;
 - almeno 24 ore prima della seduta nel caso di eccezionale urgenza.
2. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.

Art. 27 - Registrazioni audiovisive.

1. È facoltà del Presidente del Consiglio disporre o autorizzare la ripresa dei lavori con qualsiasi mezzo. Il Presidente ha comunque l'obbligo di informare i partecipanti alla seduta della ripresa dei lavori e della successiva diffusione.
2. Se la ripresa viene disposta per meglio organizzare e verbalizzare i lavori medesimi, tutto il materiale della registrazione dovrà essere ordinato, archiviato e conservato agli atti.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di accedere alle registrazioni di cui ai commi precedenti.
4. Il Presidente del Consiglio quando, nel corso del dibattito, emergono informazioni riservate, dispone la sospensione delle riprese al fine anche di evitare la divulgazione di informazioni delicate, nella tutela della riservatezza dei soggetti partecipanti alla seduta e di quelli presenti tra il pubblico.

CAPO VI

PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

Art. 28 - Disciplina delle adunanze.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 bis dello Statuto il Presidente del Consiglio comunale ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari.
2. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può disporre l'allontanamento dalla sala della persona o delle persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il Presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.
3. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.
4. Il Presidente può disporre, avvalendosi della forza pubblica presente in aula, al fine di riportare l'ordine interno all'organo collegiale, l'allontanamento dei consiglieri.

Art. 29 - Persone ammesse nella sala delle adunanze.

1. Alle adunanze del Consiglio comunale pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nell'area ad esso riservata.
2. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, alla polizia municipale ed agli inservienti addetti al servizio, potrà, comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, dell'illustrazione, a richiesta del Presidente, delle materie in trattazione.
3. Alla stampa può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico, oppure in quello destinato ai Consiglieri, ma separato da questi.
4. Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i Consiglieri.
5. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare in silenzio, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

Art. 30 - Segreteria dell'adunanza.

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge o a norma di Statuto o Regolamento.
3. Nel caso in cui Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, è sostituito in via temporanea rispettivamente dal Vice segretario ovvero dal Consigliere più giovane di età designato dal Sindaco.

4. Il Segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del Comune.
5. Il Segretario redige i processi verbali delle deliberazioni, esegue l'appello nominale, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio comunale.

Art. 31 - Scrutatori - nomina - funzioni.

1. All'inizio di ciascuna seduta in cui sia prevista la votazione in forma segreta, il Presidente del Consiglio designa tre Consiglieri, due di maggioranza ed uno di minoranza, incaricandoli delle funzioni di scrutatore, con il compito di assisterlo nella verifica della validità delle schede, nel conteggio dei voti, nell'accertamento e proclamazione dei relativi risultati.
2. Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte.

CAPO VII

DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 32 - Dei posti e degli interventi.

1. I Consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al Presidente.
2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non ha richiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.

Art. 33 - Ordine dei lavori - sedute deserte – verifica numero legale.

1. I lavori del Consiglio inizieranno appena raggiunto il numero legale.
2. Se, trascorsa un'ora, non sarà raggiunto il numero legale, il Presidente dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i Consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei Consiglieri assenti giustificati.
3. I Consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula, anche temporaneamente, hanno l'obbligo di darne avviso al Segretario dell'assemblea.
4. In caso di richiesta di verifica del numero legale, il Presidente, decorsi dieci minuti, dispone di procedere all'appello nominale. Il Presidente se constata la mancanza del numero legale per la validità della seduta, dichiara sciolta la seduta stessa e ne fa dare atto a verbale, con l'indicazione dei presenti e degli assenti.
5. La seduta successiva potrà essere di seconda convocazione per tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e non trattati nella seduta in cui è mancato il numero legale, previa comunicazione ai consiglieri assenti.

Art. 34 - Inizio dei lavori.

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente cede la parola al Sindaco per le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno.
Alle comunicazioni del Sindaco non è consentito replicare.
2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.

Art. 35 –Comportamento dei Consiglieri.

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico - amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno. Tale diritto va, in ogni caso, contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto.

2. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nel precedente comma, il Presidente lo richiama formalmente e dispone l'iscrizione a verbale del richiamo. Dopo un secondo formale richiamo all'ordine fatto ad uno stesso Consigliere, nella medesima seduta, senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente interdice la parola al Consigliere fino alla conclusione dell'argomento in discussione.
3. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con voto palese.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente dispone l'esclusione dall'aula e, quindi, dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini, che si renda responsabile di atti oltraggiosi, che passi alle vie di fatto.

Art. 36 - Esercizio del mandato elettivo – decadenza.

1. I Consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Le giustificazioni delle assenze dovranno essere date per iscritto entro due giorni dalla seduta. Le assenze potranno essere giustificate dal capogruppo con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale. Si intendono giustificate le assenze dei Consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal Comune o altri gravi motivi. I Consiglieri comunali che non intervengono a sessioni ordinarie e straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata dal Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine il Consiglio esamina e delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
3. Per la eventuale dichiarazione di decadenza è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. In tale ipotesi si procede immediatamente alla surroga.

Art. 37 - Fatto personale.

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.
2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente.
3. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.
4. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, che si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

Art. 38 - Pregiudiziali e sospensive.

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide con votazione palese.

Art. 39 - Partecipazione dell'Assessore non Consigliere.

1. L'eventuale Assessore non Consigliere di cui all'art. 47 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relatore con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine dovrà essergli notificato l'avviso di convocazione.
2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

Art. 40 - Adunanze consiliari aperte.

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il Presidente, sentita la conferenza dei Capigruppo, se costituita, indice adunanze consiliari aperte.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come soprainvitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

CAPO VIII

DELLA VOTAZIONE E DELLA DISCUSSIONE

Art. 41 - Sistemi di votazione e computo della maggioranza – immediata eseguibilità delle deliberazioni.

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o peralzata e seduta, o per alzata di mano, a discrezione del Presidente.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto, mediante schede da deporsi in apposita urna. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, riconosce e proclama l'esito della votazione. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
3. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti favorevoli pari alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge o lo Statuto prescriva un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è costituita da quel numero che, raddoppiato, dà il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
4. Se non si raggiunge la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si procede, in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge o lo Statuto dispongano diversamente.
5. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
6. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non è approvato né respinto; esso è solo inefficace e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del Consiglio.
7. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.
8. L'irregolarità può essere accertata dal Presidente ovvero essere denunciata da un Consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente.
9. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Art. 42 – Discussione – norme generali – svolgimento e durata degli interventi, dichiarazione di voto.

1. Relatori delle proposte di deliberazione e degli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno sono, di regola, il Sindaco e gli Assessori per la Giunta ed i Consiglieri per quelli da loro proposti.

2. I Consiglieri che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, devono preventivamente informare il Presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di tre minuti.
3. I Consiglieri si iscrivono a parlare, su invito del Presidente, prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. Per tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno hanno diritto alla parola due consiglieri per gruppo, lasciando agli altri consiglieri il diritto di intervento a chiarimento.
5. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
6. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine di prenotazione, fatta salva la facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
7. I Consiglieri iscritti a parlare che non si trovano in aula al momento del proprio turno decadono dalla facoltà di intervenire.
8. I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione dandone comunicazione al Presidente.
9. I Consiglieri non possono intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per le dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al regolamento e all'ordine del giorno.
10. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri. Ove ciò avvenga, il Presidente deve intervenire togliendo loro la parola e consentendo al Consigliere iscritto a parlare di continuare nel suo intervento.
11. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
12. Ogni intervento deve riguardare unicamente ed esclusivamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
13. Nessun intervento può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.
 La durata degli interventi dei Consiglieri nella discussione di ogni singolo argomento sottoposto all'esame dell'assemblea non può eccedere i cinque minuti. La lettura di un intervento non può, in ogni caso eccedere la stessa durata temporale. Il documento, debitamente sottoscritto, va consegnato al Segretario comunale per l'acquisizione a verbale.
14. La durata degli interventi dei Consiglieri per fatto personale, per richiami al regolamento e all'ordine del giorno non può eccedere i tre minuti..
15. E' riconosciuto il diritto di replica sugli argomenti posti all'ordine del giorno al Sindaco o ad un membro dell'esecutivo o al Consigliere che ha svolto le funzioni di relatore, per una durata non eccedente i tre minuti.
16. Qualora il Consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
17. A conclusione della discussione può prendere la parola per dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio e del proprio gruppo, un solo Consigliere per gruppo. Può prendere, altresì, la parola per dichiarazione di voto il Consigliere che intenda esprimere un voto difforme da quello del gruppo di appartenenza. Il tempo concesso per la dichiarazione di voto non può, in ogni caso, superare, per ciascun Consigliere, i tre minuti.
18. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo Statuto, al Bilancio Preventivo, al Rendiconto, ai Regolamenti ed ai Piani Regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più

ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio dell'altra seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

19. La discussione si conclude con la votazione. Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art. 43 - Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il Presidente sospende la seduta.
3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il Consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal Presidente, sentiti i capigruppo.
4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i Consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.

Art. 44 - Mozioni d'ordine

1. È mozione d'ordine il richiamo verbale al Presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più Consiglieri.
2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.
3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di tre minuti ciascuno. Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

CAPO IX

DEI VERBALI DELLE SEDUTE

Art. 45 - Verbali delle sedute - Contenuto e firma.

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale. Devono riportare oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio e dell'adunanza, sinteticamente i punti principali delle discussioni.
2. I verbali devono indicare l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti e dei Consiglieri assenti, il nominativo degli scrutatori., l'annotazione del numero dei voti favorevoli, contrari e degli astenuti su ogni proposta.
3. Nei verbali va indicato se le deliberazioni sono assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.
4. Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di proprie dichiarazioni; in tal caso l'interessato dovrà dettare integralmente al Segretario il testo della dichiarazione o presentarlo per iscritto, debitamente firmato, per l'acquisizione a verbale. Ogni Consigliere ha diritto che a verbale si riportino le motivazioni del suo voto.
5. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Art. 46 - Comunicazione delle decisioni del Consiglio.

1. Il Responsabile del settore Affari Generali trasmetterà ai Responsabili dei Settori le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio, restituendo, agli stessi, i relativi fascicoli.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47 - Interpretazione del regolamento.

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative alla interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Presidente.
2. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo possibile, alla conferenza dei capigruppo.
3. Qualora nella conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio che decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento, da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per esaminare e risolvere all'unanimità le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori, sottopone al Consiglio la questione. Il Consiglio comunale decide in merito a maggioranza.

Art. 48 – Diffusione del regolamento.

1. Copia del presente regolamento sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line ed inserito sul sito WEB del Comune.
2. Copia del presente regolamento, sarà, altresì, trasmesso a cura del Responsabile del Settore AA.GG. ai Consiglieri comunali in carica, nonché a tutti i responsabili di Settore.

Art. 49 – Casi non previsti nel presente regolamento – rinvio dinamico

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le leggi, lo Statuto comunale.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme legislative vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del regolamento si applica la normativa sopraordinata.

Art. 50 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello in cui sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

-
2. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti norme regolamentari che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale.